

Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lg. 231/2001

di proprietà di

**CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE**

DATA REDAZIONE	REVISIONE	DESCRIZIONE	REDATTO DA	APPROVATO DA
12.05.2023	00	Prima Stesura	MY ADVISOR S.R.L. S.B.	CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Il presente Documento è di proprietà di CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE e non può essere riprodotto o divulgato senza l'autorizzazione scritta della

ELABORATO My Advisor S.r.l.
DATA: **12/05/2023**

APPROVATO CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
DATA: **12/05/2023**

Gestione del documentoIl documento si trova in **Ed. 01 Rev. 00**

Redazione	Consulente Esterno	My Advisor s.r.l.	
Verifica ed Emissione	Resp. Compliance		
Approvazione	Consiglio Amministrazione	di Presidente CdA	

Elenco delle Edizioni e Revisioni

Edizione	Revisione	Data	Oggetto della Revisione
01	00	12.05.2023	Prima Stesura

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
2.	IL QUADRO NORMATIVO E L' ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO	6
3.	IL REGIME SANZIONATORIO	19
4.	PARTE GENERALE	21
4.1	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	21
4.2	MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER SINGOLI PROCESSI SENSIBILI	25
5.	ORGANISMO DI VIGILANZA	28
5.1	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
5.2	MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI	30
5.3	FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
5.4	PROTEZIONE DELLE SEGNALAZIONI	32
5.5	SEGNALAZIONI ANONIME	34
5.6	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	35
6.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA A COLLABORATORI E PROFESSIONISTI ESTERNI.....	36
7.	SISTEMA DISCIPLINARE	37
7.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	37
7.2	SISTEMA SANZIONATORIO PER I DIPENDENTI	37
7.3	SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER I DIRIGENTI	39
7.4	SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER GLI AMMINISTRATORI.....	39
7.5	SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER I SINDACI (QUALORA PREVISTI)	39
7.6	SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNERS	40
7.7	SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER L'ODV IN TEMA DI NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING.....	40
7.8	TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI	40
8.	APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO	42
9.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	43
9.1	DEFINIZIONI	43
9.2	ABBREVIAZIONI.....	44
10.	PARTE SPECIALE	45
10.1	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	49
10.2	EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE	50
10.3	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI	51
10.4	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.....	52
10.5	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI.....	53

10.6	GESTIONE DEI CONTROLLI E DEGLI ADEMPIMENTI VOLTI AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL SISTEMA GESTIONE SICUREZZA.....	54
10.7	CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.....	55
10.8	CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE.....	56
10.9	CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA.....	57
10.10	GESTIONE DEI DATI	58
10.11	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI	59
11.	DISTRIBUZIONE	60
12.	ELENCO DOCUMENTI COLLEGATI	61
13.	ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE REGISTRAZIONI.....	62

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento ha lo scopo di descrivere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito denominato il “Modello”) applicato dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n° 231, recante “Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle aziende e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 Settembre 2000 n° 300” (di seguito il “D.Lgs. 231/01”).

Descrive le modalità con cui CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE si è adoperata per rispondere ai requisiti del Decreto tramite l’organizzazione del presente Modello / Manuale e delle procedure operative specifiche richiamate dallo stesso.

L’analisi normativa costituisce il presupposto della predisposizione del Modello / Manuale.

Le categorie di documenti presi in carico nella fase preliminare alla stesura del modello nonché i processi considerati sono presenti nell’ALLEGATO A al presente modello.

2. Il quadro normativo e l'elenco dei Reati Presupposto

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un regime di responsabilità amministrativa delle imprese in materia penale, attuando le disposizioni dell'art. 11 della Legge 29 Settembre 2000 n° 300.

Fino all'entrata in vigore della legge in esame, infatti, i soci non avevano responsabilità, né subivano conseguenze dalla commissione di reati, commessi a vantaggio della impresa, da parte di Amministratori e/o dipendenti. L'ampliamento delle responsabilità introdotto con il D.Lgs. 231/01 ha invece lo scopo di coinvolgere l'Ente nella punizione di illeciti e di alcune specifiche fattispecie di reati.

Tale disciplina ha adeguato la normativa italiana ad alcuni trattati internazionali cui l'Italia aveva da tempo aderito.

Il testo normativo è stato integrato dal D.Lgs. 11 Aprile 2002 n. 61 ("Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le imprese commerciali") che ne ha ampliato l'ambito di applicazione individuando altre fattispecie di reato cui si riconduce la responsabilità amministrativa delle imprese.

Il Regolamento emesso con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003 recante "Disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle imprese e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridiche" ha reso attuativa la disciplina, chiarendo gli aspetti applicativi e procedurali che la legge aveva delegato alla normativa secondaria. Successivi interventi normativi hanno poi esteso la tipologia di reati a cui si applica la disciplina del D.Lgs. 231/01.

Confindustria ha emanato il proprio Codice di Comportamento (Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. 231/01), che è stato aggiornato e integrato nel corso del tempo alle novità legislative, che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ad ulteriori fattispecie di reato.

La responsabilità del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE e la relativa sanzione è connessa alla commissione di alcuni reati da parte di persone fisiche che rivestono particolari cariche all'interno dell'organizzazione aziendale, nello specifico, come riportato all'art. 5 del D. lgs. 231/01, da:

- Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso (Apicali);
- Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui prima (Sottoposti).

Il reato deve essere stato commesso da tali soggetti nell'interesse e a vantaggio del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE.

L'art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di "esonero" da responsabilità del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Tale sistema deve essere efficacemente vigilato da un organo di controllo, che verifichi la reale efficacia del modello.

Il sistema di controllo deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, di gestione e di controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone maggiormente il CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE alla responsabilità derivante dagli illeciti perpetrati da amministratori o dipendenti. Allo stesso tempo, la mancata adozione del Modello espone gli amministratori alla responsabilità nei confronti del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE per mancato adempimento dell'obbligo di verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo espressamente previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

A quanto sopra, si aggiunga che, la Legge del 6 novembre 2012 n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto nuovi strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno corruttivo, individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.

Detta disciplina non interessa direttamente CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, essendo rivolta alle imprese pubbliche, tuttavia, nel presente modello non si può non tener conto dell'interfaccia tra detta disciplina e quella di cui al D.Lgs. 231/01, stante che le stesse perseguono finalità, in parte complementari ed in parte, sovrapponibili.

Nel dettaglio, sono previste strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, derivanti dall'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- 1) il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione e svolge principalmente un ruolo propositivo e di coordinamento e predispone il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
- 2) ANAC che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché in merito al rispetto della normativa in materia di integrità e trasparenza.

In particolare, la legge prevede che ciascuna amministrazione centrale dovrà definire “... un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio ...” [articolo 1, comma 5, lettera a) della legge n. 190/2012], entro il 31 gennaio di ogni anno.

Alla data di aggiornamento posta in capo all’elenco, di seguito i reati presupposto presi in carico dalla nostra organizzazione per l’elaborazione del modello organizzativo.

Elenco reati presupposto aggiornato al 22 MARZO 2023.

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) Modificato dal D.Lgs. n.150 del 10.10.22

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Modificato dal D.Lgs. n.150 del 10.10.22

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Frode informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 Novembre 2022)

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) (Modificato da L. n. 190/2012, L. n. 3/2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs.n.156 del 4 Novembre 2022)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) (Modificato da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021)

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) (Introdotta da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021)

Frode informatica (art. 640-ter c.p.) (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 Novembre 2022)

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Altre Fattispecie

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;

inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

21. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2022, n. 156]

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

22. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 301 DPR n. 43/1973) (Inserito da D.Lgs.n.156 del 4 Novembre 2022)

23. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

25. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

26. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

3. IL REGIME SANZIONATORIO

L'accertamento della responsabilità amministrativa del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE spetta al giudice penale, che la pronuncia con la stessa sentenza con cui dichiara la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

La responsabilità del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE si aggiunge a quella personale dei soggetti che hanno compiuto l'azione che integra la fattispecie di reato.

Il D.Lgs. 231/2001 individua sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni interdittive - applicabili anche in via cautelare - possono comportare, come riportato all'art. 9 del D. lgs. 231/01:

Interdizione dall'esercizio dell'attività

Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie all'esercizio dell'attività e funzionali alla commissione dell'illecito

Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione

Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

Divieto di pubblicizzare beni e servizi

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda già lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Con riferimento alle sanzioni pecuniarie, va specificato che queste vengono quantificate con il sistema delle quote, previsto dall'art. 11 del Decreto e possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1000 ed il valore di ogni quota può variare da un minimo di € 250,23 ad un massimo di € 1549,37.

Per quanto riguarda invece la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (art. 11).

Il giudice nella sostanza può decidere l'ammontare della sanzione pecuniaria sulla base di questi principi:

Gravità del fatto;

Grado della responsabilità dell'ente;

Attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, cosicché si evitino eccessi rigoristici ovvero, di converso, l'irrogazione di una sanzione assolutamente non congrua rispetto alla ragguardevole consistenza finanziaria dell'ente.

4. PARTE GENERALE

4.1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Presidente del CdA.

Il documento si struttura attraverso la descrizione delle attività svolte e da svolgere all'interno del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE per la definizione del Modello con indicazione degli aspetti peculiari delle scelte effettuate e dei correttivi apportati per rendere quanto più adeguata ai fini del D.Lgs. 231/01 l'organizzazione aziendale del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE.

Vengono, quindi, individuati gli elementi fondamentali del Modello e i documenti che lo costituiscono e ne recepiscono la struttura.

Il documento riporta le modalità con le quali CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE provvede all'applicazione del Modello, le attività di informazione e formazione da intraprendere, le conseguenze di eventuali violazioni del Modello stesso.

Completa la descrizione, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza interno al CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE cui viene attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficacia del Modello e la determinazione delle modalità con le quali questo opera.

CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione giuridica ed immagine commerciale, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partners d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal D.Lgs. 231/01 come facoltativa e non obbligatoria, CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ha condotto un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.Lgs. 231/01 e, se necessario, ad integrare il modello organizzativo già esistente.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

o Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili al CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE;

o Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, in quanto le stesse (anche nel caso in cui il CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE intende attenersi nell'esercizio della attività aziendale;

o Consentire al CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ha individuato delle attività "a rischio", predisponendo per ciascuna di essere dei presidi procedurali per mitigare i rischi.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel D.Lgs. 231/01 e sviluppate dalle associazioni di categoria, le attività fondamentali messe in atto dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE e sviluppate nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunte:

o Mappatura delle attività aziendali "critiche" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/01, pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;

o Analisi dei protocolli (procedure) in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "critiche", a garantire i principi di controllo;

o Definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01, volti a definire la necessità di:

- osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
- improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- richiedere a tutti i propri stakeholders una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico.

o Identificazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- o Identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento dei Modelli;
- o Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- o Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- o Definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Relativamente alla gestione delle risorse finanziarie, sono stati definiti degli specifici Piani dei Controlli, che dettagliano obiettivi e modalità dei controlli adottati al fine di impedire commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Come già specificato in precedenza, la predisposizione dei Modelli prevede, quale momento fondamentale, l'adozione da parte dell'organo dirigente di un Codice Etico. Il Codice Etico è il documento ufficiale, approvato dall'Assemblea dei Soci del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che il CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE attribuisce a tutti coloro che operano all'interno di essa e che sono, quindi, "portatori del suo interesse" (soggetti in posizione apicale, dipendenti, fornitori, ecc.).

La funzione del Codice Etico è promuovere o vietare determinati comportamenti e prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Pertanto, esso rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'esistenza del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione.

CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ha definito i principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto volti a definire la necessità di:

- o Rispettare le leggi vigenti, il Codice Etico stesso, i regolamenti interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale;
- o Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolare modo con la Pubblica Amministrazione;
- o Richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle norme previste dal Codice Etico, nonché delle procedure a presidio dei valori;
- o Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I principi di riferimento del Manuale si integrano con quelli del Codice Etico adottato dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, per quanto il Manuale, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/01, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

o Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale”, che CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;

o Il Codice Etico, a cui si rimanda, come previsto all’art.6, co. 2 lett. e) del D.Lgs. 231/01, prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

o Il Manuale risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del D.Lgs. 231/01 medesimo).

Ai sensi del D.Lgs. 231/01, il Modello, la cui adozione ed attuazione costituisce conditio sine qua non per l’esenzione di responsabilità del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE in caso di commissione dei reati rilevanti, può ritenersi efficacemente attuato solo se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il modello di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del D.Lgs. 231/01, essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. Il datore di lavoro non è quindi tenuto, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello sono definite come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti sono effettuate nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili e nel rispetto del CCNL applicabile vigente.

Pertanto il Modello fa riferimento alle categorie di reati sanzionabili previste dall’apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL applicabile e di cui al regolamento e/o alle policy aziendali interne vigenti.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

o All’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;

- o Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- o Alle mansioni del lavoratore;
- o Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- o Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Relativamente all'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti al Consiglio di Amministrazione.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal Manuale o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Manuale stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti Industriali del commercio. La competenza a provvedere ad assumere nei confronti dei responsabili le misure più idonee sopra menzionate è del Presidente del CdA.

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, l'Organismo di Vigilanza informerà il Presidente del CdA il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori, Consulenti ed altri soggetti terzi in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dal Codice Etico, la diffida al puntuale rispetto del modello, l'applicazione di una penale, ovvero, in casi gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

4.2 MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER SINGOLI PROCESSI SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231 indica, tra i requisiti dei modelli di organizzazione e gestione, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o a "rischio", cioè quei processi e quelle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del decreto succitato.

CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ha compiuto un approfondito esame della realtà aziendale, che aggiorna costantemente, sia attraverso la disamina della documentazione aziendale disponibile (normativa di

riferimento, organigramma, sistema di governance, insieme delle deleghe e delle procure, regolamenti interni e procedure interne, ecc), sia attraverso una serie di interviste con i singoli responsabili o soggetti-chiave della struttura aziendale.

Per ogni area e processo sensibile sono state inoltre identificate le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo effettivamente presenti a presidio.

L'attività di analisi dei processi aziendali, condotta nelle forme e nei modi sopra descritti, ha consentito di individuare quelle aree critiche ove si è ritenuto potesse determinarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231.

Con periodicità almeno annuale o nel caso di introduzione di un nuovo reato presupposto a catalogo, il legale rappresentante procede all'analisi dei rischi di commissione dello specifico reato nell'ambito dei processi individuati e novellati nel modello organizzativo. In particolare, con la collaborazione delle singole funzioni, e attraverso la definizione di metriche riguardanti la probabilità di accadimento (P) ed il danno (D) conseguente all'evento viene determinato il rischio (R) attraverso la formula $R=P \times D$.

La probabilità sarà definita secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Bassa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili ▪ Non si sono mai verificati fatti analoghi ▪ Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Media	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità ▪ Si sono verificati pochi fatti analoghi ▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3	Alta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si sono verificati altri fatti analoghi ▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4	Certa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si sono verificati altri fatti analoghi ▪ il suo verificarsi non susciterebbe sorpresa.

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio.

L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Basso	<ul style="list-style-type: none"> ▪ danno che non intacca la reputazione aziendale e la continuità aziendale
2	Moderato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ danno che potrebbe intaccare la reputazione aziendale ma non la continuità aziendale
3	Alto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ danno che intacca la reputazione

		aziendale ma non la continuità aziendale
4	Altissimo	▪ danno che intacca la reputazione aziendale e la continuità aziendale

Parametri di valutazione di P e D

P	Probabilità P	Danno D	D
CERTA	$\geq 50\%$	Altissimo	4
ALTA	$30\% \leq P < 50\%$	Alto	3
MEDIA	$5\% \leq P < 30\%$	Moderato	2
BASSA	$P < 5\%$	Basso	1

Matrice dei risultati

P x D	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

Tabella decisionale

Se P x D	Valore Rischio	Tempistica Azione
1 – 4	Rischio Basso	Nessuna azione o Valutazione implementazione di protocollo
6 – 9	Rischio Medio	Implementazione di protocollo entro 6 mesi
12 – 16	Rischio alto	Implementazione di protocollo entro 1 mese

Rischio Basso: da 1 a 4
 Rischio Medio: da 6 a 9
 Rischio Alto: da 12 a 16

In seguito al valore del rischio individuato (Basso, Medio o Alto), vengono poste in essere le azioni di prevenzione specifiche nelle tempistiche indicate nella matrice della “Tabella Decisionale”.

La valutazione dei rischi è riportata nell’ **ALLEGATO 3 - Analisi dei Rischi ex D.Lgs. 231/01.**

Le azioni preventive sono riportate nell’**ALLEGATO 4 - Lista dei protocolli attivati.**

5. Organismo di vigilanza

Uno dei presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'Ente, nel caso siano commessi i reati previsti dal D. lgs. 231/01, come precedentemente descritto, è la definizione di un Organismo di Vigilanza.

A tale organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. B), deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

In ottemperanza a quanto previsto, l'Organismo di Vigilanza ha composizione di 1 membro.

Così configurato e considerata la posizione esterna al CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, l'Organismo di Vigilanza si ritiene il più idoneo a svolgere l'attività di vigilanza e monitoraggio sul Modello prevista dal D.Lgs. 231/01, visti i requisiti di autonomia, indipendenza funzionale, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera. È altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina inoltre le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi, come riportato nei successivi paragrafi, attraverso l'approvazione di uno Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

5.1 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:

- Vigilare sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità dello stesso di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito;
- Analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello, curandone il necessario aggiornamento, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali. A tale proposito appare, peraltro, opportuno precisare che compito dell'Organismo di Vigilanza è quello di effettuare proposte di adeguamento del modello agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta comunque in capo al Presidente del CdA.

In particolare, a fronte degli obblighi di vigilanza sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà, in un'ottica operativa, svolgere i seguenti specifici compiti:

- Con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello dovrà:
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale;
 - verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle funzioni aziendali competenti;
 - A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e dei responsabili delle funzioni aziendali le situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato;

- Con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello dovrà:
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
 - Definire e aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza o messe a sua disposizione;
 - Definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza; a tal fine dovrà coordinarsi con il management ed i responsabili delle funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per un efficace e costante monitoraggio delle attività a rischio reato. In particolare, per monitorare eventuali evoluzioni delle attività nelle suddette aree a rischio; per garantire che vengano intraprese tempestivamente le azioni correttive necessarie a rendere il modello adeguato ed efficace e per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
 - Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
 - Effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "critiche";
 - Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

- Con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione dovrà:
 - Esprimere periodicamente, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 231/01 e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività degli stessi;
 - In relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);

- Verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

L'Organismo di Vigilanza deve essere in grado di svolgere i compiti di verifica ed attuazione del Modello ma anche, e necessariamente, di costante monitoraggio dello stato di attuazione e dell'effettiva idoneità del Modello alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza bisogno di alcun consenso preventivo.

5.2 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Presidente del CdA, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Semestralmente, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Presidente del CdA una relazione sull'attuazione del Modello indicando l'attività svolta, le risultanze emerse e i suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare.

L'Organismo di Vigilanza può rivolgere comunicazioni al Presidente del CdA in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente del CdA e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Gli incontri con gli organi societari, le relazioni, i verbali e le riunioni devono essere documentate; la documentazione è custodita dall'Organismo di Vigilanza.

5.3 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza comunica i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento, ottenendo dai responsabili dei processi un piano delle azioni completo delle tempistiche per le attività suscettibili di miglioramento, oltre alle specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione.

Dovranno invece essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Presidente del CdA, nel più breve tempo possibile, eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni che possono impedire il ripetersi di tali circostanze.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- Su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni; tali informazioni devono

essere trasmesse nei tempi e nei modi definiti dall'Organismo di Vigilanza medesimo ("flussi informativi");

- Su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "critiche" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Le schede dei flussi informativi periodici devono essere compilate anche quando le risposte sono tutte negative e non vi sono particolari informazioni da segnalare all'OdV. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà, a propria discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e svolgere audit o approfondimenti sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali situazioni informare degli eventi e fatti il Presidente del CdA.

Per facilitare il flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza è stato predisposto un indirizzo e-mail dedicato: odv@consorziodelletecnologie.it

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti di monitoraggio delle attività "critiche", devono essere trasmessi allo stesso tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, avviate anche nei confronti di ignoti;
- Richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- Rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- Notizie relative a cambiamenti organizzativi, da cui possa derivare un mutamento delle aree "critiche";
- Notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- Notizie relative a eventuali procedimenti disciplinari svolti, a eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- Reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente e anticorruzione.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

ELABORATO My Advisor S.r.l.	APPROVATO
DATA: 12/05/2023	DATA: 29/06/2023
MOG 231/01 Ed. 01 Rev. 00	Pag. 31 di 63

- I flussi informativi dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante modalità definite l'Organismo medesimo;
- Le segnalazioni dovranno pervenire ad opera delle strutture aziendali per iscritto ed hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei principi generali e dei principi sanciti nel codice etico;
- L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge;
- L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione motivando per iscritto la ragione dell'eventuale decisione a non procedere.

L'Organismo di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvarrà di tutte le risorse attivate per la gestione degli aspetti relativi alla Sicurezza Sul Lavoro (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, PRE- Preposti per la Sicurezza, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore quali, ad esempio, il già citato decreto 81 del 2008.

5.4 PROTEZIONE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione piramidale dei flussi informativi costituisce a propria volta un processo sensibile, in grado di frustrare l'adempimento degli obblighi di vigilanza conferiti all'OdV. Pertanto è prevista la seguente procedura, a mezzo della quale ogni dipendente, può trasmettere ogni utile segnalazione circa presunte violazioni del Modello organizzativo, anche qualora le stesse non integrino gli estremi di un reato, nonché fornire suggerimenti per l'implementazione del Modello.

Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del Codice Etico di gruppo e del Modello è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Con il presente Modello si costituisce l'obbligo sia per i componenti dell'organo amministrativo che per ogni dipendente o collaboratore del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano si siano verificate. Pertanto un dipendente che segnala una violazione del Modello organizzativo, anche se non costituente Reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

Con il presente Modello si costituisce l'espresso divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione, fatto salvo, comunque, il diritto degli aventi

causa di tutelarsi, qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Il dipendente, tuttavia, è consapevole che non saranno prese in considerazione segnalazioni o accuse, conosciute come false né, tanto meno avrà diritto alle tutele offerte.

Verranno infatti avviate procedure disciplinari nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false o irregolari.

CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE incoraggia tutti i dipendenti che desiderino sollevare una questione inerente ad una violazione del Modello a discuterne con il proprio superiore gerarchico prima di seguire queste procedure di Whistleblowing, salvo controindicazioni concrete.

Il superiore gerarchico risolve il problema prontamente e comunica quanto accaduto all'OdV, in via riservata, ove ciò sia rilevante per il Modello. A tal fine, i superiori gerarchici devono considerare tutte le preoccupazioni sollevate in modo serio e completo e, ove necessario, chiedere pareri all' OdV e/o compiere indagini approfondite, nel rispetto delle proprie attribuzioni.

Qualora la segnalazione al superiore gerarchico non trovi esito o il segnalante ritenga controindicato comunicare la segnalazione al superiore gerarchico, il segnalante deve seguire il protocollo specifico **PR-12 GESTIONE WHISTLEBLOWING** che indica tutti gli step da seguire.

Gli altri Destinatari, in relazione all'attività svolta con CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, devono seguire il protocollo specifico **PR-12 GESTIONE WHISTLEBLOWING**.

La procedura di segnalazione è gestita dall'OdV ed è soggetta alle seguenti regole:

a) Riservatezza

Tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nella gestione di una segnalazione è tenuto a mantenere la massima riservatezza ed al rispetto della normativa vigente in tema di privacy, considerando ogni informazione come sensibile.

Qualsiasi documento creato in relazione a una segnalazione deve essere custodito in modo rigorosamente riservato.

Nel corso di qualsiasi comunicazione e/o riunione, è necessario prestare attenzione ed evitare possibili dichiarazioni dannose per proteggere l'identità delle persone coinvolte e assicurarsi che le indagini non rechino danni alle stesse.

Tutte le indagini devono essere eseguite nella massima riservatezza.

Le comunicazioni devono essere rivolte solo alle persone che necessariamente devono essere informate.

Ogni dipendente interrogato in relazione a un'indagine deve essere a conoscenza del fatto che la problematica verrà trattata in modo riservato e che deve evitare di parlarne con terzi.

b) Garanzie procedurali

Le segnalazioni relative a presunte violazioni nell'ambito e nell'applicabilità della presente procedura saranno esaminate in modo approfondito e tempestivo.

Le indagini devono iniziare tempestivamente e devono essere condotte in modo diligente. Tutte le persone coinvolte in un'indagine devono prestare attenzione ed agire in modo imparziale in tutte le fasi della procedura. Si devono raccogliere i fatti oggettivi relativi all'evento o alla situazione, non le opinioni o le speculazioni.

A partire dall'inizio di un'indagine si devono conservare tutti i documenti esistenti al momento in cui è stata segnalata la violazione.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdV valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdV può accedere liberamente, senza la necessità di una preventiva autorizzazione, a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi al CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE.

Tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali, vengono archiviate e custodite a cura dell'OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di minimo 5 anni.

L'OdV, inoltre, ha cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

c) **Obbligo di trasmissione delle segnalazioni all'OdV**

È istituito l'obbligo di informazione dell'OdV a carico di ogni Responsabile di Funzione che ricevano una segnalazione rilevante per il Modello.

Ogni singolo Responsabile di Funzione deve riferire all'OdV, a mezzo del report periodico, la segnalazione ricevuta e l'attività svolta (ad esempio sull'esito dei controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal D.lgs. 231/2001);

Ogni Responsabile di Funzione deve contattare l'OdV tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso, sia che ne siano venuti a conoscenza direttamente che a mezzo di segnalazione altrui.

Il responsabile di funzione interessato deve sempre gestire la segnalazione ricevuta con la massima riservatezza.

5.5 SEGNALAZIONI ANONIME

Qualsiasi questione relativa a presunte violazioni di quanto stabilito dal D.lgs. 231/2001, dalle altre fonti di legge, dal Codice Etico e dal Modello può essere comunicata all'OdV anche in modo anonimo seguendo il protocollo specifico **PR-12 GESTIONE WHISTLEBLOWING**.

CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE suggerisce di procedere sempre con una segnalazione non anonima.

I Whistleblowers sono comunque invitati a fornire informazioni sufficienti relative a quanto denunciato per consentire un'indagine adeguata.

In assenza degli elementi minimi della segnalazione richiesti dal protocollo specifico **PR-12 GESTIONE WHISTLEBLOWING** la segnalazione anonima sarà archiviata dall'OdV.

5.6 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV si dota di un apposito regolamento che ne disciplina le regole di funzionamento.

In particolare, il documento disciplina l'attività ed il funzionamento dell'OdV, ivi incluse tutte le attività relative alle modalità di esercizio delle sue attribuzioni (e.g. pianificazione, esecuzione, rapporto e verifiche non programmate, programmazione ed esecuzione delle riunioni).

Lo stesso regolamento disciplina la validità delle deliberazioni, le modalità di gestione delle risorse finanziarie a disposizione e le procedure necessarie per le modifiche al regolamento stesso.

Il regolamento viene approvato all'unanimità dei membri. L' **ALLEGATO 6 - REGOLAMENTO ODV** disciplina il regolamento.

6. Formazione del personale e Informativa a collaboratori e professionisti esterni

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione e l'informativa nei confronti del personale dipendente è gestita dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività di formazione e di informazione coinvolge il Presidente del CdA, la Direzione, tutto il personale esecutivo e non del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ed è articolata sui livelli di seguito indicati:

1. Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza: seminario iniziale; informative interne periodiche di aggiornamento;
2. Altro personale: nota informativa interna sui principi di riferimento per l'adozione del Modello e sul Codice Etico; informativa nella lettera di assunzione per i neo-assunti; informative interne periodiche di aggiornamento.

Ciascuna direzione o responsabile di funzione ha l'obbligo, con il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, di fornire ai soggetti esterni al CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE con cui entri in contatto per le attività di rispettiva competenza (fornitori, clienti, collaboratori, professionisti, consulenti, ecc.), apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE sulla base del Manuale, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Manuale o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a garantire il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 231/01 e a disciplinare le conseguenze dell'inadempimento. Per i rapporti di lungo periodo che intercorrono tra CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ed i propri fornitori è prevedibile, in alternativa, la predisposizione e l'invio di un'informativa per l'accettazione delle norme dettate dal Codice Etico del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE. Tale ultima modalità è utilizzabile anche laddove CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE utilizzi i contratti predisposti da fornitori terzi.

7. Sistema Disciplinare

7.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare che contrasti e sia idoneo a sanzionare l'eventuale violazione del Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili, da parte dei soggetti in posizione apicale e/o dei soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, costituisce un elemento indispensabile del Modello stesso ed è altresì condizione essenziale per garantire la sua efficacia.

In termini generali la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione commessa e dotate di "meccanismi di deterrenza", applicabili in caso di violazione del Modello e delle procedure aziendali, ha lo scopo di contribuire, da un lato, all'efficacia ed effettività del Modello stesso, e, dall'altro, all'efficacia dell'attività di controllo effettuata dall'Organismo di Vigilanza.

IL CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ha, quindi, definito che la violazione delle norme del Codice Etico di gruppo, del Modello e delle procedure ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia - improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà e possono determinare, quale conseguenza, l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dei soggetti interessati con la possibile conseguente irrogazione di sanzioni. Ciò a prescindere dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale o amministrativo - nei casi in cui il comportamento integri o meno una ipotesi di illecito - e dall'esito del conseguente giudizio, in quanto Codice Etico, Modello e procedure aziendali ad esso riferibili costituiscono precise norme di comportamento vincolanti per i Destinatari.

In ogni caso, data l'autonomia della violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure interne rispetto a violazioni di legge che comportano la commissione di un reato o di un illecito amministrativo rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01, la valutazione delle condotte poste in essere dai Destinatari effettuata dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

7.2 SISTEMA SANZIONATORIO PER I DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con il CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE) in violazione delle singole regole comportamentali sancite dal Modello

costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nel vigente CCNL applicato.

Le infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dal Responsabile delle risorse umane secondo quanto previsto nel CCNL e nelle procedure aziendali e in conformità con la vigente normativa. Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato (art. 215), in una scala crescente in funzione della gravità della violazione, sono:

- a) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- b) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- c) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- e) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Il biasimo verbale o scritto, viene comminato, a seconda della gravità, al lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all'OdV, ometta di svolgere i controlli previsti, etc) o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della multa non superiore a 4 ore di retribuzione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, esponga la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE di misure previste dal D.lgs. 231/2001, e/o comunque un comportamento tale da provocare all'azienda grave nocimento morale e/o materiale.

Il Responsabile delle risorse umane comunica l'irrogazione delle sanzioni all'OdV che, insieme al medesimo, provvederà al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

7.3 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER I DIRIGENTI

Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria.

Il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ma anche all'esterno, ad esempio in termini di immagine del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE nel mercato.

Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE di quanto previsto nel presente Modello e l'obbligo a che gli stessi facciano rispettare quanto previsto nello stesso Modello è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Eventuali infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dall'organo amministrativo.

Il rispetto di quanto previsto dal presente Modello costituisce adempimento fondamentale del contratto dirigenziale, pertanto, ogni violazione del Modello posta in essere da un soggetto apicale del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE sarà considerata, ad ogni fine, come inadempimento grave.

In caso di commissione di reato che possa comportare una responsabilità a carico della CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE il dirigente potrà essere soggetto al provvedimento di licenziamento.

Negli altri casi di violazione delle procedure aziendali adottate o di comportamenti posti in essere dal dirigente che siano potenzialmente idonei alla commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001, il CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE si riserva il diritto di irrogare specifiche sanzioni a carico del dirigente. Tali previsioni di sanzioni specifiche e conseguenti alla violazione del Modello Organizzativo saranno, del caso, regolamentate in separata sede tra il CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE e ciascun soggetto apicale.

7.4 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER GLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del presente Modello da parte del Presidente del CdA, l'OdV informa l'assemblea dei soci, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, ivi comprese eventuali sanzioni pecuniarie.

7.5 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER I SINDACI (QUALORA PREVISTI)

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Presidente del CdA, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, ivi comprese eventuali sanzioni pecuniarie.

7.6 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNERS

Nelle condizioni generali di fornitura di beni e servizi allegate agli Ordini di Acquisto verso terzi e/o nei contratti e negli accordi stipulati con CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, consulenti, collaboratori esterni, partner, etc. sono inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi, ovvero di soggetti che operino per loro conto, posto in essere in contrasto con quanto indicato dal Modello e dal Codice Etico di gruppo e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 consentirà al CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE di risolvere il contratto ovvero, in alternativa, di chiedere l'adempimento del contratto con risarcimento dei danni.

7.7 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER L'ODV IN TEMA DI NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING

L'OdV è tenuto al rispetto di quanto prevede la normativa ed il Modello organizzativo circa il sistema di whistleblowing e pertanto il CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE prevede nel contratto con ciascun membro dell'OdV specifiche sanzioni nel caso di violazione delle misure poste a tutela del segnalante.

7.8 TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI

Le condotte sanzionabili a seguito della violazione del presente Modello, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, come elencate nelle sopra indicate tabelle di correlazione, sono meglio specificate come segue:

A. Violazioni del Modello in aree non critiche sotto il profilo della commissione dei Reati; ad esempio: mancato rispetto del sistema di deleghe legato in aree non critiche etc.

B. Violazioni del Modello nelle aree critiche: ad esempio disattendere le procedure previste dal Codice etico in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ed in tema di anticorruzione, violazione delle misure e procedure previste dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

C. Violazioni del Modello in aree critiche disattendendo specifiche determinazioni delle procedure anche se la violazione in sé non possa considerarsi reato: trasgressione di una disposizione formalizzata in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, di tutela dell'ambiente, di gestione fiscale e di gestione degli adempimenti in tema di anticorruzione.

D. Violazioni del Modello evidentemente dolose volte alla commissione di uno dei Reati previsti dal Modello stesso. Ad esempio la volontaria violazione di una disposizione formalizzata in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, di tutela dell'ambiente, di gestione fiscale e di gestione degli adempimenti in tema di anticorruzione.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al grado di responsabilità ed autonomia del Destinatario, all'eventuale esistenza di precedenti a carico dello stesso, alla volontarietà della sua condotta nonché alla gravità della stessa, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui il CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE può ragionevolmente ritenersi esposta, in base al D.lgs. 231/2001, a seguito della condotta censurata.

Da ultimo, il sistema disciplinare è comunque soggetto ad una costante verifica e valutazione da parte del Responsabile delle risorse umane, anche su eventuale segnalazione dell'OdV.

8. Approvazione, Modifica, Implementazione e Verifica del funzionamento del modello

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, è rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di:

o Approvare e recepire, mediante apposita delibera, i principi cardine enunciati nel presente documento, che costituiscono parte integrante del Modello adottato dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE;

o Procedere alle successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Manuale, finalizzate a consentire la continua rispondenza del Manuale medesimo alle prescrizioni del D.Lgs.231/01. La responsabilità di revisione del Manuale è propria del Presidente del CdA, che ne delega l’operatività di controllo all’Organismo di Vigilanza.

o Procedere all’attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l’implementazione degli elementi fondamentali degli stessi. Per l’individuazione di tali azioni, l’Organo Amministrativo si avvale del supporto dell’Organismo di Vigilanza;

o Garantire l’aggiornamento delle aree “critiche”, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

In tale compito il Presidente del CdA si avvale:

- dei responsabili delle varie strutture organizzative del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dell’Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree “critiche”;
- di consulenti esterni nominati ad hoc.

9. Definizioni e Abbreviazioni

9.1 Definizioni

Pubblica Amministrazione: si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Istituzioni pubbliche: si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, ecc.), le aziende ed amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle comunità europee, dei funzionari e degli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee.

Pubblico ufficiale: si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno; un soggetto munito di poteri autorizzativi e di certificazione. A titolo meramente esemplificativo, tenuto conto della casistica giurisprudenziale, sono considerati pubblici ufficiali: il responsabile del procedimento amministrativo, il funzionario della camera di commercio, il giudice, il cancelliere, il custode giudiziario, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico del giudice, l'esattore di aziende municipalizzate, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i dipendenti dello stato degli Enti territoriali e di altri Enti pubblici, l'ufficiale sanitario, il notaio.

Incaricato di pubblico servizio: si intende un soggetto che pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico, ovvero un'attività che pur non immediatamente imputabile ad un soggetto pubblico realizzi direttamente finalità di interesse pubblico, non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.

A titolo meramente esemplificativo, e sempre alla luce della casistica giurisprudenziale, rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio i seguenti soggetti: il dipendente di un Ente o di una azienda, anche privata, concessionari di opere pubbliche, che abbia la disponibilità del denaro vincolato al conseguimento di scopi pubblici, il dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, l'addetto al servizio di raccolta del risparmio nell'ambito dell'ente poste s.p.a., gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della RAI, i dipendenti del Poligrafico dello Stato, il tecnico della Telecom addetto all'ufficio competente per la gestione del controllo del traffico telefonico, i dipendenti di Alitalia S.p.A.

Sistema informatico (o «sistema»): qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, che consentono l'elaborazione automatica di dati.

Dato informatico (o «dato»): qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti, in forma idonea per l'elaborazione o la conservazione con un sistema informatico, incluso un programma atto a consentire ad un sistema informatico lo svolgimento di funzioni.

Gestione dei permessi o profilazione: definizione, da parte del Responsabile di funzione, delle modalità di accesso (scrittura, lettura, modifica e stampa) ai dati di competenza dell'Unità Organizzativa e indicazione del supporto sul quale le stesse debbano essere gestite e salvate.

Personale Tecnico: Amministratori di sistema, Operatori di sistema, Sistemisti, Sviluppatori di software, tecnici che effettuano manutenzione Hardware e, in generale, tutti coloro che per esigenze di manutenzione, gestione, monitoraggio e implementazione, operano sul sistema informatico.

9.2 Abbreviazioni

Di seguito le abbreviazioni utilizzate nel presente modello e nelle procedure allegate.

ODV: Organismo di Vigilanza

DGE: Presidente del CdA e Direttore Generale

RSPP: Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

AMM: Responsabile del servizio di Amministrazione e del Personale

COM: Responsabile Commerciale e Servizio Gare

DT: Direzione Tecnica

ACQ: Responsabile del Servizio Acquisti

SER: Responsabile dei Servizi erogati ai clienti

10. PARTE SPECIALE

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati (processi operativi a "rischio-reato") o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi (processi strumentali - es. corruzione per vincere una gara).

Con riferimento ai suddetti processi, sotto processi o attività sono stati elaborati apposite procedure operative caratterizzate essenzialmente dai seguenti elementi cardine:

- separazione di ruolo per attività salienti del processo;
- tracciabilità delle informazioni;
- oggettivizzazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie (es. griglie, soglie, albi fornitori, ecc.)

Le procedure operative specifiche sviluppate a supporto dei processi gestionali a rischio reato sono di seguito riportate:

Codice Procedura	Nome Protocollo	Scopo della procedura
PR-01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Lo scopo della procedura è disciplinare i ruoli, le responsabilità, i principi comportamentali, le modalità operative che il personale deve osservare per la gestione dei rapporti con Funzionari Pubblici, Authorities, istituzioni e organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge, nell'ambito della gestione di rapporti connessi con le attività operative della Società e delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione
PR-02	EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE	Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni aziendali del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETÀ' COOPERATIVA CONSORTILE coinvolte, a qualsiasi titolo, nella emissione e ricezione delle fatture, nella raccolta ed elaborazione delle informazioni contabili e necessarie per la corretta e completa tenuta della contabilità, nel pagamento delle imposte e nella predisposizione del bilancio d'esercizio
PR-03	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI	Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni aziendali del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETÀ' COOPERATIVA

		<p>CONSORTILE coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione dei flussi finanziari e monetari. Ai fini del Protocollo si intendono per flussi finanziari e monetari le operazioni che comportano movimentazioni dei conti correnti bancari della CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incassi da Clienti; - pagamenti delle fatture passive / parcelle; - pagamenti di stipendi e contributi; - pagamenti di imposte e tributi; - pagamento dei rimborsi spese
PR-04	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni aziendali del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’attività di affidamento di contratti di appalto e nell’acquisto di beni e servizi per le attività operative aziendali.
PR-05	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Il Protocollo si applica, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutti coloro che utilizzano (anche «utenti» o «utilizzatori»), gestiscono (anche «Personale Tecnico») o comunque abbiano accesso ai sistemi e/o ai dati informatici aziendali, ivi inclusi persone ed enti esterni o fornitori terzi. In particolare, nei rapporti contrattuali con questi ultimi, sono formulate specifiche clausole di garanzia volte ad assicurare nello sviluppo, esercizio e manutenzione di sistemi informatici,
PR-06	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il protocollo è stato sviluppato seguendo le linee guida dettate dalla prassi

		di riferimento UNI/PdR 83:2020 “Modello semplificato di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, per micro e piccole imprese”.
PR-07	CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE , le responsabilità, i principi comportamentali, le modalità operative ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che vigilano sugli adempimenti in materia di gestione ambientale in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni («TUA»), in relazione alla commissione dei reati previsti dall’art. 25-undecies del Decreto (Reati ambientali).
PR-08	CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE , le responsabilità, i principi comportamentali, le modalità operative ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che vigilano sugli adempimenti in materia di gestione delle assunzioni del personale aziendale in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) e dall’Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
PR-09	CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	Il Protocollo definisce, nell’ambito dell’attività svolta dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE , le responsabilità, i principi comportamentali, le modalità operative ed i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella

		Parte Generale del Modello Organizzativo, che vigilano sugli adempimenti in materia di gestione della comunicazione interna ed esterna in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni per contrastare il reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)
PR-10	GESTIONE DEI DATI	Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, le responsabilità, i principi comportamentali, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che vigilano sugli adempimenti in materia di gestione dei dati in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni per contrastare il reato di Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
PR-11	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI	Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni aziendali del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione dei finanziamenti aziendali. Ai fini del Protocollo si intendono per finanziamenti aziendali le operazioni che comportano finanziamenti che arrivano all'azienda dai soci aziendali ma anche da parti terze in particolare: - finanziarie; - istituti di credito;
PR-12	GESTIONE WHISTLEBLOWING	La procedura definisce, nell'ambito dell'attività svolta dal CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative per segnalare reati o irregolarità di cui si venga a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro

10.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I presidi gestionali a supporto del processo a rischio reato in esame sono costituiti da:

- Le seguenti procedure operative specifiche sviluppate a supporto dei processi gestionali a rischio reato:

“X” se Applicata	Codice Protocollo	Nome Protocollo
X	PR-01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
X	PR-02	EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE
X	PR-03	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI
X	PR-04	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
X	PR-05	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
X	PR-06	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
X	PR-07	CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
X	PR-08	CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
X	PR-09	CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
X	PR-10	GESTIONE DEI DATI
X	PR-11	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI
X	PR-12	GESTIONE WHISTLEBLOWING

10.2 EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE

I presidi gestionali a supporto del processo a rischio reato in esame sono costituiti da:

- Le seguenti procedure operative specifiche sviluppate a supporto dei processi gestionali a rischio reato:

“X” se Applicata	Codice Protocollo	Nome Protocollo
X	PR-01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
X	PR-02	EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE
X	PR-03	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI
X	PR-04	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
X	PR-05	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
	PR-06	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
	PR-07	CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
	PR-08	CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
	PR-09	CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
X	PR-10	GESTIONE DEI DATI
X	PR-11	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI
X	PR-12	GESTIONE WHISTLEBLOWING

10.3 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI

I presidi gestionali a supporto del processo a rischio reato in esame sono costituiti da:

- Le seguenti procedure operative specifiche sviluppate a supporto dei processi gestionali a rischio reato:

“X” se Applicata	Codice Protocollo	Nome Protocollo
X	PR-01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
X	PR-02	EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE
X	PR-03	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI
X	PR-04	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
X	PR-05	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
	PR-06	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
	PR-07	CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
	PR-08	CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
	PR-09	CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
X	PR-10	GESTIONE DEI DATI
X	PR-11	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI
X	PR-12	GESTIONE WHISTLEBLOWING

10.4 RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

I presidi gestionali a supporto del processo a rischio reato in esame sono costituiti da:

- Le seguenti procedure operative specifiche sviluppate a supporto dei processi gestionali a rischio reato:

“X” se Applicata	Codice Protocollo	Nome Protocollo
X	PR-01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
X	PR-02	EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE
X	PR-03	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI
X	PR-04	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
X	PR-05	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
X	PR-06	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
X	PR-07	CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
	PR-08	CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
	PR-09	CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
X	PR-10	GESTIONE DEI DATI
	PR-11	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI
X	PR-12	GESTIONE WHISTLEBLOWING

10.5 GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

I presidi gestionali a supporto del processo a rischio reato in esame sono costituiti da:

- Le seguenti procedure operative specifiche sviluppate a supporto dei processi gestionali a rischio reato:

“X” se Applicata	Codice Protocollo	Nome Protocollo
X	PR-01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
	PR-02	EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE
X	PR-03	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI
	PR-04	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
X	PR-05	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
	PR-06	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
	PR-07	CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
X	PR-08	CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
	PR-09	CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
X	PR-10	GESTIONE DEI DATI
	PR-11	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI
X	PR-12	GESTIONE WHISTLEBLOWING

10.6 GESTIONE DEI CONTROLLI E DEGLI ADEMPIMENTI VOLTI AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL SISTEMA GESTIONE SICUREZZA

I presidi gestionali a supporto del processo a rischio reato in esame sono costituiti da:

- Le seguenti procedure operative specifiche sviluppate a supporto dei processi gestionali a rischio reato:

“X” se Applicata	Codice Protocollo	Nome Protocollo
X	PR-01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
	PR-02	EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE
	PR-03	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI
X	PR-04	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
	PR-05	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
X	PR-06	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
	PR-07	CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
X	PR-08	CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
	PR-09	CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
	PR-10	GESTIONE DEI DATI
	PR-11	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI
X	PR-12	GESTIONE WHISTLEBLOWING

10.7 CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

I presidi gestionali a supporto del processo a rischio reato in esame sono costituiti da:

- Le seguenti procedure operative specifiche sviluppate a supporto dei processi gestionali a rischio reato:

“X” se Applicata	Codice Protocollo	Nome Protocollo
X	PR-01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
	PR-02	EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE
	PR-03	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI
X	PR-04	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
X	PR-05	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
	PR-06	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
X	PR-07	CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
	PR-08	CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
	PR-09	CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
X	PR-10	GESTIONE DEI DATI
	PR-11	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI
X	PR-12	GESTIONE WHISTLEBLOWING

10.8 CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE

I presidi gestionali a supporto del processo a rischio reato in esame sono costituiti da:

- Le seguenti procedure operative specifiche sviluppate a supporto dei processi gestionali a rischio reato:

“X” se Applicata	Codice Protocollo	Nome Protocollo
X	PR-01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
	PR-02	EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE
	PR-03	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI
	PR-04	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
X	PR-05	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
X	PR-06	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
	PR-07	CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
X	PR-08	CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
X	PR-09	CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
X	PR-10	GESTIONE DEI DATI
	PR-11	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI
X	PR-12	GESTIONE WHISTLEBLOWING

10.9 CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

I presidi gestionali a supporto del processo a rischio reato in esame sono costituiti da:

- Le seguenti procedure operative specifiche sviluppate a supporto dei processi gestionali a rischio reato:

“X” se Applicata	Codice Protocollo	Nome Protocollo
X	PR-01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
	PR-02	EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE
	PR-03	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI
X	PR-04	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
X	PR-05	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
	PR-06	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
	PR-07	CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
	PR-08	CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
X	PR-09	CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
X	PR-10	GESTIONE DEI DATI
	PR-11	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI
X	PR-12	GESTIONE WHISTLEBLOWING

10.10 GESTIONE DEI DATI

I presidi gestionali a supporto del processo a rischio reato in esame sono costituiti da:

- Le seguenti procedure operative specifiche sviluppate a supporto dei processi gestionali a rischio reato:

“X” se Applicata	Codice Protocollo	Nome Protocollo
X	PR-01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
X	PR-02	EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE
X	PR-03	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI
X	PR-04	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
X	PR-05	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
X	PR-06	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
X	PR-07	CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
X	PR-08	CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
X	PR-09	CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
X	PR-10	GESTIONE DEI DATI
X	PR-11	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI
X	PR-12	GESTIONE WHISTLEBLOWING

10.11 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI

I presidi gestionali a supporto del processo a rischio reato in esame sono costituiti da:

- Le seguenti procedure operative specifiche sviluppate a supporto dei processi gestionali a rischio reato:

“X” se Applicata	Codice Protocollo	Nome Protocollo
X	PR-01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
X	PR-02	EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE
X	PR-03	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI
	PR-04	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
X	PR-05	GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
	PR-06	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
	PR-07	CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
	PR-08	CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
X	PR-09	CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
X	PR-10	GESTIONE DEI DATI
X	PR-11	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI
X	PR-12	GESTIONE WHISTLEBLOWING

11. DISTRIBUZIONE

La distribuzione del modello avviene tramite condivisione su repository messa a disposizione dall' azienda ai seguenti soggetti:

Presidente del CdA | Presidente OdV | Responsabili funzionali | Tutti i Lavoratori del CONSORZIO DELLE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

12. ELENCO DOCUMENTI COLLEGATI

1- ALLEGATI AL MODELLO ORGANIZZATIVO

ALLEGATO A - ELENCO DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

ALLEGATO 1 - ORGANIGRAMMA

ALLEGATO 2 - CODICE ETICO

ALLEGATO 3 - ANALISI DEI RISCHI EX D.LGS. 231/01

ALLEGATO 4 - AZIONI PREVENTIVE ANALISI DEI RISCHI

ALLEGATO 5- NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA

ALLEGATO 6 - REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

ALLEGATO 7 - REGISTRO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

2- PROCEDURE SPECIFICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

PR-01 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PR-02 EMISSIONE E RICEZIONE DI FATTURE, TENUTA DELLA CONTABILITÀ,
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE

PR-03 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI

PR-04 RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
DI APPALTO E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

PR-05 GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

PR-06 GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

PR-07 CONTROLLI E ADEMPIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

PR-08 CONTROLLI E ADEMPIMENTI NELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE

PR-09 CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

PR-10 GESTIONE DEI DATI

PR-11 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI

PR-12 GESTIONE WHISTLEBLOWING

3- DOCUMENTI DI ORIGINE ESTERNA

Verbali ricevuti da verifiche effettuate dall' OdV

Verbali ricevuti da parti terze in ambito ispettivo (ATS, INL, Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate, INAIL, Carabinieri, Polizia Locale, ecc.)

13. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE REGISTRAZIONI

Descrizione Registrazione	Origine	Id.	Resp. Approvazione	Responsabile Registrazione ed Archiviazione	Luogo Archiviazione	Resp. Eliminazione	Tempo di archiviazione	Protezione	Destinazione Finale
ALLEGATO A – Elenco Documentazioni	INT	ALL. 1	DGE	AMM	Ufficio DGE	DGE	10 anni	/	Supp. Attività vertice organizz - Riesame
ALLEGATO 1 - Organigramma	INT	ALL. 1	DGE	AMM	Ufficio DGE	DGE	10 anni	/	Supp. Attività vertice organizz - Riesame
ALLEGATO 2 -Codice Etico	INT	ALL. 2	DGE	AMM	Ufficio DGE	DGE	10 anni	/	Supp. Attività vertice organizz - Riesame
ALLEGATO 3 - Analisi dei rischi	INT	ALL. 3	DGE	AMM	Ufficio DGE	DGE	10 anni	/	Supp. Attività vertice organizz - Riesame
ALLEGATO 4 – Azioni preventive Analisi dei rischi	INT	ALL. 4	DGE	AMM	Ufficio DGE	DGE	10 anni	/	Supp. Attività vertice organizz - Riesame
ALLEGATO 5 – Nomina Organismo di Vigilanza	INT	ALL. 5	DGE	AMM	Ufficio DGE	DGE	10 anni	/	Supp. Attività vertice organizz - Riesame
ALLEGATO 6 – Regolamento Organismo di Vigilanza	INT	ALL. 6	DGE	AMM	Ufficio DGE	DGE	10 anni	/	Supp. Attività vertice organizz - Riesame
ALLEGATO 7 - Registro dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	INT	ALL. 7	DGE	AMM	Ufficio DGE	DGE	10 anni	/	Supp. Attività vertice organizz - Riesame
Verbali verifiche OdV	EST	/	DGE	AMM	Ufficio DGE	DGE	10 anni	/	Tracciabilità Attività. Supp. Attività vertice organizz - Riesame
Verbali di parti terze	EST	/	DGE	AMM	Ufficio DGE	DGE	10 anni	/	Tracciabilità Attività.

ELABORATO My Advisor S.r.l.

APPROVATO

DATA: 12/05/2023

DATA: 29/06/2023

MOG 231/01 Ed. 01 Rev. 00

Pag. 62 di 63



Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01

MOG 231/01

									Supp. Attività vertice organizz - Riesame
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ELABORATO My Advisor S.r.l.

DATA: **12/05/2023**

APPROVATO

DATA: **29/06/2023**

MOG 231/01 Ed. 01 Rev. **00**

Pag. 63 di 63